



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Torino, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1) dott. Luigi Grimaldi         | Presidente rel.-est. |
| 2) dott.ssa Caterina Mazzitelli | Consigliere          |
| 3) dott. Alfredo Grosso         | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_ del ruolo generale affari contenziosi civili della  
Sezione, promossa da:

reclamante

contro

resistente

27 MAG 2015

oggetto:  
aut. 18 Fed.

CASO.it

e contro

- elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'avv. Stefano Manni, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo Manfredini, come da mandato in atti;

resistente

La causa è stata ritenuta in decisione sulle seguenti

### CONCLUSIONI

**Reclamante:** revocare il decreto del Tribunale di Novara in data 8.1.2015 e la sentenza di fallimento n. \_\_\_\_\_ con conseguente remissione degli atti al Tribunale di Novara per l'apertura della procedura concordataria della s.r.l.

**Resistente fallimento:** dichiarare inammissibili, improcedibili o improponibili tutte le domande della reclamante; confermare il decreto di revoca del concordato e di inammissibilità del concordato confermare in ogni caso la sentenza di fallimento con vittoria di spese.

**Resistente** rigettare tutte le domande in quanto infondate e condannare parte reclamante al pagamento delle spese.



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 26 settembre 2013 la s.r.l. \_\_\_\_\_ presentava domanda di concordato con riserva; il tribunale di Novara concedeva il termine di 90 giorni per il deposito della documentazione di legge; il 27 dicembre \_\_\_\_\_ depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato c. d. "pieno". Con decreto 9-14 gennaio 2104 il tribunale

ammetteva la società alla procedura, nominava il commissario giudiziale ed il giudice delegato, fissava udienza per l'adunanza dei creditori.

Il commissario rilevava, con la relazione ex art. 172 l.fall., alcuni profili di criticità della proposta che riguardavano in particolare:

1. La previsione di pagamento a favore dei creditori postergati contro la falcidia degli altri creditori chirografari di grado potiore,
2. Il riconoscimento del diritto di voto ai creditori postergati;
3. Le modalità di realizzazione dell'attivo sociale;
4. La mancata indicazione dei debiti per rivalsa IVA,
5. La designazione del liquidatore da parte della società.

In occasione dell'adunanza dei creditori la società presentava una modifica della proposta concordataria per cui il g.d. rinviava a data successiva l'adunanza ed invitava il commissario ad integrare la propria relazione.

All'adunanza dei creditori non veniva raggiunta la doppia maggioranza richiesta dall'art. 177 ed il tribunale, considerato che nel frattempo era stata proposta istanza di fallimento da parte della società snc per un credito di oltre 81.000 euro, fissava udienza per l'esame dell'istanza al 18 dicembre 2014.

Il giorno prima dell'udienza depositava atto di rinuncia alla precedente proposta concordataria (n. RG) e formulava nuova domanda concordataria.

Il tribunale dichiarava inammissibile la prima proposta perché non approvata dai creditori, inammissibile anche la seconda domanda di concordato (n. 17/2014) e, con sentenza n. 1/2015 dell'8 gennaio 2015, dichiarava il fallimento della soc

La fallita ha proposto reclamo chiedendo, in sintesi, la rimessione degli atti al tribunale di Novara per l'apertura della procedura concordataria.

La reclamante censura la decisione di inammissibilità della seconda proposta concordataria. Il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la prima proposta non poteva essere modificata oltre il limite temporale dell'art. 175 comma 2, cioè dopo l'inizio delle operazioni di voto. Per la fallita, invece, non opererebbe la ridetta preclusione in quanto il debitore ha sempre la possibilità di presentare una nuova proposta concordataria sino a che non venga dichiarato il fallimento. La seconda proposta non rappresentava una semplice modifica della precedente ma per le sue caratteristiche doveva essere considerata una vera e propria nuova proposta (aumento della percentuale riconosciuta ai creditori chirografari, intervento di finanza esterna, azzeramento vari debiti nei confronti dei creditori chirografari, ecc.).

Nel reclamo si censura altresì il decreto del tribunale che aveva parlato di abuso dello strumento concordatario senza procedere ad alcuna valutazione comparativa tra interesse del debitore ad evitare il fallimento ed interesse dei creditori societari.

Si sono costituiti il fallimento ed il creditore istante opponendosi al reclamo: entrambi difendono la decisione del tribunale ritenendo infondate le argomentazioni della reclamante.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo articolato motivo la soc. deduce che erroneamente il Tribunale di Novara ha ritenuto "invalicabile" il limite temporale di cui al 2° comma dell'art. 175 l. fall. per la modifica della proposta concordataria, per la proposizione di nuova domanda



concordataria e per la rinuncia alla precedente domanda affermando, in buona sostanza, che, dopo l'inizio delle operazioni di voto, al debitore sarebbe preclusa qualsiasi iniziativa. Sostiene, in proposito, la reclamante che "la questione dell'ammissibilità o no della rinuncia alla proposta concordataria non approvata dai creditori e della successiva presentazione di altra domanda di concordato preventivo non possa essere risolta facendo artificiosa applicazione del disposto di cui all'art. 175 legge fall., disposizione questa volta semplicemente a garantire -com'è noto- che i creditori della società possano esprimere il proprio voto in ordine ad una proposta definitiva".

Si pone a questo proposito, come prioritario, il problema dell'ammissibilità della rinuncia alla [precedente] domanda di concordato da parte dell'imprenditore. Già sotto il vigore della disciplina anteriore alla riforma del 2005 non vi erano dubbi sul fatto che il concordato fosse suscettibile di rinuncia; si discuteva solo del limite temporale di tale facoltà: per coloro che privilegiavano la natura negoziale della procedura, la rinuncia doveva intervenire – nel rispetto del principio posto dall'art. 1328 c.c, giusta il quale la proposta può essere revocata fino alla conclusione del contratto– prima che i creditori approvassero la proposta; per contro, quelli che privilegiavano gli aspetti pubblicistici dell'istituto riportavano la scadenza del termine all'emanazione del provvedimento di omologazione. In esito alla riforma delle procedure concorsuali, la dottrina ha ribadito la piena legittimità del ritiro della domanda di concordato evidenziandosi la necessità che la stessa intervenga entro la chiusura del giudizio di omologazione per la giusta considerazione che gli effetti del concordato scaturiscono – ex art. 184 l. fall. – dall'omologazione, vale a dire dal provvedimento conclusivo dell'ulteriore fase giudiziale connotata dall'impulso della parte al pari di quella riguardante l'ammissione.



Com'è stato giustamente osservato, infatti, "la proposta di concordato (sia preventivo sia fallimentare), pur dopo l'approvazione da parte dei creditori, è nella disponibilità della parte da cui proviene, la quale può ancora ritirarla. Infatti, [...] se la proposta fosse vincolante e irretrattabile fin dall'approvazione da parte dei creditori, non dovrebbe essere affatto necessario un nuovo atto di impulso processuale riservato al proponente, ma dovrebbe essere possibile pervenire all'omologazione su impulso anche di uno dei creditori consenzienti o dell'organo "ausiliare" della procedura (curatore o commissario giudiziale)".

Risulta più controversa, invece, la questione se la rinuncia, per essere efficace, necessiti di ulteriori elementi indispensabili per il suo perfezionamento. A questo proposito, una parte della dottrina ha sostenuto che "la rinuncia alla domanda di concordato nel corso del giudizio di revoca, se uno dei legittimati ha svolto istanza di fallimento, presuppone l'assenso di questi ultimi", e ciò in quanto la stessa "appare sussumibile nella fattispecie della rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.): essa infatti vuol evitare che il Tribunale si pronunzi sulla domanda concordataria, senza tuttavia rinunciare al diritto del debitore di chiedere il concordato. La rinuncia, pertanto, presuppone l'accettazione delle altre parti che abbiano un interesse ulteriore rispetto a quello del regolamento delle spese di lite".

Alla medesima conclusione sono pervenute alcune sentenze di merito (si vedano, ad es., Tribunale Torino 27.11.2014, Tribunale Parma 2.10.2012, Appello Bologna 25.2.2013), le quali – chiamate a pronunciarsi con riferimento a fattispecie contraddistinte dall'apertura del sub-procedimento ex art. 173 l. fall., nel cui contesto erano state formulate richieste ai sensi degli artt. 6 e 7 l. fall. – hanno affermato che "al procedimento di concordato preventivo è applicabile l'art. 306 c.p.c. il quale subordina la dichiarazione



di estinzione del giudizio all'accettazione della rinuncia delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione".

Queste conclusioni, a parere di questa Corte (in ciò supportata da altre autorevoli pronunce di merito: si veda, ad esempio, Appello Venezia, 29 maggio 2014), non tengono conto delle sostanziali differenze che connotano i due procedimenti: quello concordatario e quello prefallimentare. Il primo rappresenta l'estrinsecazione di una facoltà che l'art. 160 l. fall., 1° comma, attribuisce soltanto al debitore escludendo la legittimazione attiva di ogni altro soggetto; mentre, l'istruttoria prefallimentare rappresenta la conseguenza di un'autonoma iniziativa del creditore o del PM destinata, eventualmente, a dar corso ad un procedimento parallelo ma indipendente rispetto a quello concordatario. L'autonomia tra i due procedimenti è stata pure riconosciuta dalla S.C. che, con la sentenza n.

ha affermato: *"la possibilità accordata al debitore di proporre al giudice una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla pronuncia di fallimento nè tanto meno sostitutivo del relativo procedimento, ma mera esplicazione del diritto di difesa del debitore che comunque non gli consente di disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare,"* in presenza di una domanda di concordato che s'innesta nella fase prefallimentare già attivata, il giudice fallimentare, che nè la può sospendere nè deve dichiarare improcedibile l'istanza di fallimento del creditore, è tenuto a bilanciare le opposte iniziative, coordinando quella del debitore con gli interessi sottostanti la procedura fallimentare. In questa chiave è suo compito verificare in concreto, in relazione alle peculiarità del caso concreto, il rapporto di priorità tra le procedure previo l'indefettibile apprezzamento circa l'intento sottostante la soluzione pattizia che deve essere esclusa laddove, esprimendo un proposito



meramente dilatorio, manifesti un abuso di diritto del debitore, anche alla luce dell'affrancamento di quest'ultimo dal requisito della meritevolezza. Espunto dal sistema il precedente automatismo determinante l'improcedibilità delle istanze di fallimento nel caso in cui il debitore avesse proposto il concordato (cfr. Cass. n. 9581/1993), comunque non assoluta, atteso il potere di dichiarare il fallimento d'ufficio, il criterio della prevenzione nel sistema riformato potrà continuare ad operare in tal senso ovvero potrà subire inversione a seconda dell'esito dell'accertamento condotto dal Tribunale. Devesi dunque conclusivamente affermare che il nesso d'indubbia consequenzialità logica tra la procedura di concordato e quella più radicale che sfocia nel fallimento non si traduce nella consequenzialità procedimentale, intesa nel senso che intanto potrebbe darsi corso alla fase prefallimentare in quanto si sia esaurita la procedura alternativa, siccome concreterebbe un caso di sospensione estraneo alla previsione del codice di rito che ne riduce l'ambito d'applicazione alle ipotesi di cui sopra si è detto, nè può ammetterne una indiretta espansione ostandovi il principio costituzionale della ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost.; che il nesso anzidetto non concreta nè la necessità di duplice statuizione (cfr. Cass. n. 12986/2009), considerato che la sentenza di fallimento assorbe il decreto sul concordato, non soggetto al reclamo secondo il disposto dell'art. 162 legge fall, che colpisce la sentenza di fallimento (cfr. Cass. S.U. n. 9743/2008, n. 3586/2011), nè la consequenzialità provvedimentoale intesa nel senso che, conclusasi la fase prefallimentare, la sentenza di fallimento debba necessariamente rendere conto del giudizio espresso sulla proposta di concordato se, come nel caso in esame, già vi sia stata l'iniziativa di parte. L'esigenza di distinti provvedimenti, per la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di concordato e per la dichiarazione del

ILCASO.it



*fallimento, si pone infatti solo nei casi in cui il fallimento non possa ancora essere dichiarato, in mancanza dell'iniziativa di parte, ora necessaria" (Cass. cit. n. 12986/2009). Il nesso anzidetto si risolve piuttosto in un'esigenza di coordinamento che il giudice fallimentare è tenuto a risolvere a seconda dei casi, dando precedenza all'una ovvero all'altra procedura, purchè nel rispetto indefettibile delle garanzie di difesa, del debitore rispetto alle istanze di fallimento, e degli stessi creditori rispetto alla domanda di concordato, e dell'esigenza che il tessuto motivazionale della sentenza che dichiara il fallimento renda conto della sussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo che la legittimano ai sensi della L. Fall., artt. 1 e 5".*

Su queste basi è pure intervenuta la sentenza a sezioni unite n. \_\_\_\_\_ dove la S.C. ha affermato il seguente principio: "L'avvenuta espunzione dal testo dell'art. 160 legge fall., come riformulato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis", dell'inciso, presente nel vigore del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che prevedeva la possibilità per l'imprenditore di proporre il concordato preventivo "fino a che il suo fallimento non è dichiarato", ha determinato il superamento del principio di prevenzione che correlava le due procedure, posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell'impresa, senza peraltro che lo stesso, alla stregua dei principi generali vigenti in materia, possa oggi desumersi in via interpretativa. Ne deriva che, non ricorrendo un'ipotesi di pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) che determina una mera esigenza di



*coordinamento fra i due procedimenti*". Principi, questi, ancor più di recente ribaditi attraverso le sentenze 9935/15 e 9936/15 delle SS.UU.

Ammessa e riconosciuta la possibilità per l'imprenditore di rinunciare alla domanda di concordato sino a che non sia intervenuta l'omologazione, occorre a questo punto valutare se ed entro quali limiti l'imprenditore possa esercitare la facoltà di apportare modifiche alla proposta concordataria e, soprattutto (essendo questo il caso in esame), se all'imprenditore si possa e debba riconoscere la facoltà di presentare una nuova proposta anche dopo che quella precedente sia stata bocciata dai creditori.

Sul primo punto la risposta è agevole alla luce della norma introdotta dall'art. 15, comma 1, del D. L.vo 12 settembre 2007, n. 169 che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ha riconosciuto la possibilità di modificare la proposta sino "all'inizio delle operazioni di voto". Da questa disposizione si è tratta la convinzione che dopo tale momento non sia più possibile neppure presentare una nuova proposta perché "se la legge ammette l'emendatio della proposta concordataria solo fino all'inizio delle operazioni di voto deve, a maggior ragione, ritenersi vietata una successiva *mutatio*, qualora risultasse davvero presentata una domanda del tutto nuova"<sup>1</sup>.

Questa Corte ritiene, invece, che non si debba negare all'imprenditore che si trovi in stato di crisi (art. 160 l. fall.) la possibilità di evitare il fallimento e di proporre ai suoi creditori un *nuovo* piano concordatario sempre che non si tratti di manovre elusive dirette, cioè, solo a rimandare l'altrimenti inevitabile consacrazione della situazione d'insolvenza ed a prorogare, ingiustificatamente, le legittime aspettative dei creditori ed in particolare di quello (o di quelli) tra costoro che aveva (o avevano) già presentato istanza di fallimento.

<sup>1</sup> v. Trib. Messina 30.1.2013 citata dal Trib. di Novara nel suo decreto



Invero, è proprio sul terreno del contemperamento delle opposte esigenze del debitore (che lotta per evitare il fallimento) e dei creditori (che agiscono per cercare di ottenere la realizzazione delle proprie pretese soddisfattive) che deve muoversi il giudice quando si trovi di fronte ad una proposta concordataria cui faccia da contraltare una istanza di fallimento.

Si tratta di un contemperamento tutt'altro che facile trattandosi di interessi entrambi rilevanti e degni della massima considerazione ma è questo il compito precipuo che la stessa giurisprudenza di legittimità sopra citata affida al giudice fallimentare (ci piace richiamare ancora una volta le affermazioni della S.C. nella già citata sentenza 10190/2012 enfatizzando le parti di maggiore interesse rispetto agli argomenti di cui qui si discute: *"in presenza di una domanda di concordato che s'innesta nella fase prefallimentare già attivata, il giudice fallimentare, che nè la può sospendere nè deve dichiarare improcedibile l'istanza di fallimento del creditore, è tenuto a bilanciare le opposte iniziative, coordinando quella del debitore con gli interessi sottostanti la procedura fallimentare. In questa chiave è suo compito verificare in concreto, in relazione alle peculiarità del caso concreto, il rapporto di priorità tra le procedure previo l'ineffabile apprezzamento circa l'intento sottostante la soluzione pattizia che deve essere esclusa laddove, esprimendo un proposito meramente dilatorio, manifesti un abuso di diritto del debitore, anche alla luce dell'affrancamento di quest'ultimo dal requisito della meritevolezza"*).

In quest'ottica non va del pari dimenticato che tutte le più recenti modifiche legislative risultano tendenzialmente dirette a favorire lo sbocco della crisi d'impresa verso le procedure alternative a quella fallimentare per cui, considerato che:



1. l'art. 175 non pone alcuna preclusione all'introduzione di una successiva domanda concordataria dopo la mancata approvazione della precedente da parte del ceto creditorio;
  2. il limite temporale ivi previsto deve intendersi, cioè, riferito a qualunque proposta concordataria e non solo alla prima ed unica;
  3. il legislatore vede tutt'altro che sfavorevolmente il ricorso a soluzioni alternative per la definizione della crisi d'impresa;
  4. la preclusione di cui all'art. 161, 9° comma, 1. fall. [che impedisce la presentazione di una domanda di concordato "con riserva" da parte dell'imprenditore che, nei due anni antecedenti, abbia depositato identico ricorso ex art. 161, 6° comma, 1. fall. senza che si sia medio tempore addivenuti all'ammissione al concordato o, in alternativa, all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto nel termine all'uopo assegnato dal tribunale] -che è stato qualificato come "un caso codificato di abuso" - rappresenta l'unico impedimento legislativamente previsto alla riproposizione della proposta concordataria;
- tutto ciò considerato deve convenirsi con quanto sostenuto da autorevole dottrina secondo cui deve riconoscersi "non solo la possibilità di depositare una nuova proposta anche dopo che sia scaduto il termine fissato ai sensi dell'art. 161, 6° comma, 1. ma anche, più in generale, che il deposito di una precedente domanda di concordato non costituisce mai, di per sé solo, elemento ostativo alla presentazione di un nuovo ricorso accompagnato dal piano e dalla relazione (né di una istanza "in bianco", a meno che ricorra la peculiare ipotesi enucleata dalla norma), neppure allorquando la prima procedura si sia chiusa prematuramente a causa della revoca dell'ammissione o del mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dalla legge".



In definitiva, la "nuova" proposta concordataria non va bocciata *tout court* solo perchè presentata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 175 l. fall. ma è sempre necessario porre a confronto le due proposte per verificare in concreto se quella successiva sia niente altro che una (brutta) copia della precedente e, solo nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, si potrà legittimamente dichiarare inammissibile questa proposta e passare all'esame delle istanze di fallimento. Invero, soltanto di fronte ad una ulteriore istanza concordataria che non contenga sostanziali ed effettivi elementi di diversità rispetto alla precedente ovvero che appaia chiaramente ed incontestabilmente diretta solo a realizzare intenti meramente dilatori, il tribunale potrà esimersi dal portare questa istanza alla valutazione dei creditori non essendo accettabile nè sotto il profilo logico e neppure sotto quello del nostro diritto positivo che tale proposta non venga portata all'esame dei maggiori interessati (i creditori, cioè) e che l'interesse di uno (il creditore istante) o di pochi (i creditori istanti) debba venire a prevalere sull'interesse e le maggiori aspettative di tutto il ceto creditorio nonché dell'imprenditore che, a volte con non indifferenti sacrifici personali, si sia sforzato di sottoporre all'esame dei suoi più diretti controinteressati una proposta che permetta di meglio soddisfare le rispettive legittime pretese.

Non si può condividere, infine, l'ulteriore argomento speso dal tribunale di Novara per sostenere che la "nuova proposta" era inaccoglibile perchè "non può avere l'effetto di aprire un nuovo e distinto procedimento nella perdurante pendenza di un procedimento di concordato relativo al medesimo soggetto e per la medesima crisi-insolvenza". Si è sopra dimostrato, infatti, che il debitore può rinunciare alla domanda concordataria e che la rinuncia non abbisogna di alcuna accettazione: ne consegue che, dopo la rinuncia



espressamente formulata dalla soc. alla proposta presentata il 27 dicembre 2013, questa proposta non esisteva più; l'unica sulla quale il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi era quella presentata il successivo 17 dicembre 2014.

Così chiariti i termini della questione e passando dal generale al particolare, questo collegio ritiene che in effetti la domanda presentata dalla soc. il 17 dicembre 2014 sia realmente diversa da quella presentata il 27 dicembre 2013, che –non si dimentichi– aveva ottenuto il voto negativo solo di una parte (minoritaria) di creditori: la proposta, infatti, aveva ottenuto il voto favorevole dell'87,6 % dei creditori chirografari inseriti nella classe seconda ( per un totale di 1.410.163,62 euro) ma era stata respinta perchè i creditori della prima classe (gli istituti di credito garantiti per un totale di 644.662,99 euro) avevano espresso voto contrario.

La nuova proposta è di certo migliorativa in quanto prevede:

- A. l'intervento di finanza esterna per 130.000 euro garantita da assegno circolare;
- B. l'azzeramento (quasi integrale) dei debiti postergati per finanziamento soci che vi hanno rinunciato;
- C. l'azzeramento dei debiti chirografari per un importo di 629.003,41 euro pagati dai fideiussori che hanno rinunciato al regresso;
- D. la degradazione al chirografo del debito IVA per insussistenza dei beni su cui avrebbe dovuto gravare il privilegio.

Questi elementi, unitamente alle maggiori disponibilità liquide conseguite dalla società per effetto dello smobilizzo delle giacenze di magazzino, porterebbero ad incrementare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari sino al 36,97 % con un incremento percentuale di oltre il 4 % rispetto alla precedente proposta.

Deve escludersi, da ultimo, che possa nel caso concreto parlarsi di “abuso del diritto” presupponendo questo l'utilizzo distorto della procedura concordataria per il perseguimento di finalità diverse rispetto a quelle previste dalla legge.

Ha giustamente osservato la reclamante che *“nella presente fattispecie, il Tribunale di Novara — senza svolgere alcuna valutazione nel merito della domanda di concordato 17.12.2014 né, tanto meno, in ordine all'interesse dei creditori — ha ritenuto che la proposta di concordato formulata dalla S.R.L. fosse abusiva in quanto volta semplicemente ad evitare la dichiarazione di fallimento della società”*.

A pagina 7 e 8 del decreto oggetto di reclamo così testualmente si legge: *“può considerarsi attuata proprio quest'ultima fattispecie (ossia abuso del diritto), essendo pendente un ricorso per la dichiarazione di fallimento a far data dal 2013 e avendo la società provveduto a rimuovere dalla nuova proposta proprio la classe di creditori che non ha approvato la precedente, attraverso il soddisfacimento diretto degli stessi da parte di terzi fideiussori; che pertanto appare evidente il carattere abusivo e dilatorio della seconda proposta concordataria, evidentemente tesa — in uno con la contestuale rinuncia alla pregressa domanda — all'unico scopo di evitare la dichiarazione di fallimento, che sarebbe stata pressochè certa (...)”*.

L'affermazione non può essere condivisa essendosi dimostrato che lo scopo ultimo dell'imprenditore era sì quello di evitare il fallimento (scopo più che lecito) e che per cercare di raggiungere questo scopo ha offerto ai suoi creditori una soluzione [anche] per loro [apparentemente] più favorevole per cui non si può aprioristicamente sottrarre ad essi il buon diritto di esprimere il proprio voto libero e consapevole su una proposta concordataria di certo diversa da quella che era stata in precedenza votata e respinta.



In conclusione, la sentenza di fallimento va revocata e gli atti vanno trasmessi al tribunale di Novara per l'esame della domanda di concordato preventivo ivi depositata il 17 dicembre 2014.

Le spese del giudizio vanno interamente compensate tenuto conto della particolare complessità della vicenda e della novità della materia trattata che ha pure dato origine a decisioni contrastanti.

**P. Q. M.**

La Corte di Appello di Torino, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da ..... r.l. in liquidazione, così provvede:

1. accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la sentenza dichiarativa del fallimento di ..... s.r.l. in liquidazione n. 1/2015 pronunciata dal Tribunale di Novara in data 8 gennaio 2015;
2. revoca il decreto pronunciato dallo stesso Tribunale il 23 dicembre 2014 con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata il 17 dicembre 2014;
3. rimette gli atti al Tribunale di Novara per l'ulteriore corso;
4. compensa interamente le spese di giudizio tra tutte le parti.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 15 maggio 2015.

Direttore Amministrativo  
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

IL PRESIDENTE  
LUIGI CRIMALDI

DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte  
d'Appello di Torino li ..... 27. MAG 2015 .....

IL CANCELLIERE  
Direttore Amministrativo  
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania